



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2016, proposto da:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Miele C.F. MLIGMR76S16L259A, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

Comune di Sanza in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cozzi C.F. CZZRSO81D62I422C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 17/16 con cui è stato ordinato di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati in prossimità del viadotto "Acquevive" sulla S.S. 517, nonché alla bonifica dell'area interessata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sanza in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con ordinanza n. 17 del 2 maggio 2016 il Sindaco del Comune di Sanza ha ordinato all'Anas s.p.a. la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo la Strada Statale n.517 "Variante Bussentina", al Km 18+900, "in prossimità del viadotto Acquevive, ai margini della scarpata", e la conseguente bonifica dello stato dei luoghi;
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'Anas spa chiedeva l'annullamento di tale ordine, per i seguenti motivi:
 - violazione e falsa applicazione dell'art. 192, co. 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare della direttiva 2004/35 CEE con particolare riferimento al principio "chi inquina paga", inesistenza del presupposto e difetto di motivazione, non essendo di per sé sufficiente il dato non controverso della proprietà dell'area interessata dall'abbandono di materiale di rifiuto anche particolarmente dannoso;

Considerato, come, tra l'altro, già evidenziato da questo Tribunale (T.A.R Salerno, Sez. II, sent. n. 51/2016), che:

- il provvedimento qui gravato può trovare adeguato fondamento nell'art. 14 del Codice della Strada, come giustamente eccepito dalla difesa della parte resistente, ed a cui può attingere comunque l'ordinanza contingibile ed urgente disposta dal Sindaco del Comune di Sanza per la semplice ed essenziale evenienza legata al fatto che i rifiuti in contestazione, di cui si ordina la rimozione all'Anas S.p.a., risultano collocati lungo il percorso extraurbano della SS 517 "Variante Bussentina" al km 18+900, così come accertato dal Corpo Forestale dello Stato con nota n. 306 del 5 aprile 2016;
- la norma dell'art. 14 della Codice della Strada, intitolato "poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", e per essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e concessionari, "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione", debbano provvedere (lett. a) "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";
- "anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale"; sicché "è soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che ... può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie" (Cons. di Stato, IV, sent. n. 2677/2011, che conferma T.A.R. Lazio, sent. n. 7027/2009, T.A.R. Napoli, sent. n. 7428/2006 e T.A.R. Basilicata n. 441/2010);
- la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene l'art. 14 della Codice della Strada norma speciale di settore che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate, laddove il D.Lgs. n. 152 del 2006 non contiene previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale;
- non può, pertanto, rilevare la giurisprudenza relativa a ordinanze di rimozione di rifiuti urbani da luoghi diversi dalla sede stradale e sue pertinenze;
- l'art. 14 del codice della strada, citato, inoltre, prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o della colpa, avendo quale finalità prevalente ed espressa quella di garantire "la sicurezza e la fluidità della circolazione" (co. 1) ed è incontestata la circostanza che i rifiuti, trovandosi nei pressi del percorso stradale, possano costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della circolazione" (T.A.R. Salerno, II, sentt. nn., 330/2013, 1373/2015 e 51/2016, TAR Puglia Sede d Bari, Sez. III, n. 65 del 2015);

Ritenuto, alla luce delle sopra esposte osservazioni, che il ricorso è infondato;

Ritenuto, altresì, di dover condannare l'ente ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'Anas s.p.a alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Sanza nella misura di euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO